

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DOMINEDO'**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
MIGLIORI ed altri: Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore e alla decenza (1644)	293
PRESIDENTE	293, 297, 298, 300, 301, 302
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	293
PINNA	297, 301
GONELLA GIUSEPPE.	298
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	298
MARIANI	299, 300
BISANTIS	300
PREZIOSI OLINDO.	301
MIGLIORI	302

La seduta comincia alle 9,50.

DANTE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Migliori ed altri: Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza. (1644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Migliori, Gui, Conci Elisabetta, Badaloni Maria, Savio Emanuela, Dal Canton Maria Pia, Gennai Tonietti Erisia,

Jervolino Maria, Battistini, Cassiani, Ferrari Giovanni, Elkan, Manzini, Pavan, Lombardi Giovanni, Andreucci, Sarti e Limoni: « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza ».

L'onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. I motivi stilati dall'onorevole Migliori nella relazione che accompagna la proposta, sembrano esaurire le difficoltà che il trattare la materia comporta. Gli allarmi per la condotta dei giovani possono secondo alcuni essere stati ed essere tuttavia eccessivi, anche quando avvengono in presenza di certi fatti che turbano la pubblica opinione, per l'efferatezza dei delitti, per l'insensibilità morale e sociale che i giovani rivelano. Tali allarmi si estendono a ricercare le cause della condotta giovanile, e consigliano di proporre spesso inutili repressioni, quasi che il fenomeno di per sé preoccupante possa essere risolto con un atto di forza o con provvedimenti drastici, anziché con la ricerca delle cause prime, e la rimozione di esse, mantenendo la obiettività e la prudenza che la materia richiede.

Qualcuno interroga gli stessi soggetti (i giovani) per avere da essi dei lumi, dimenticando che il ragazzo e il giovane sono soggetti direi passivi del fatto educativo, e come tali suscettibili di affermare ogni insegnamento che dal mondo dei grandi loro proviene, senza la capacità immediata di discernimento del giusto e dell'ingiusto, senza la possibilità di respingere subito l'ingiusto, e rimanendo per

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1960

ciò stesso contaminati da sedimenti irrazionali e irresponsabili che affioreranno quando minore sarà la loro capacità a resistere.

Oggi la funzione educativa non è una funzione che rimanga nel suo esercizio circoscritta a coloro che per la loro natura debbono tale funzione esercitare (i genitori), né a coloro che per ragioni di carattere sociale, morale e religioso hanno il compito di collaborare strettamente con la famiglia nell'educazione (scuola, associazioni religiose, politiche, sportive, culturali, ecc.). Tutta la vita moderna, nelle sue espressioni, coi mezzi di comunicazione e di svago, influisce sull'educazione dei fanciulli, dei minori in età evolutiva. Oggi come ieri, e certamente oggi più di ieri per le novità che la tecnica ha introdotto, anche senza volerlo, e certamente senza esserne capaci, operatori in vari settori delle comunicazioni, dell'arte, del divertimento, assumono la funzione di educatori, usurpandola agli educatori tradizionali e per vocazione, senza peraltro subire, in relazione alla loro attività che per loro è fondamentalmente economica, alcun controllo e limite.

Esiste un dettato costituzionale che all'articolo 30 determina il diritto-dovere da parte dei genitori di « istruire ed educare i figli ». Sarebbe questo un inutile dettato, se non fosse favorito nel suo concretarsi dai limiti imposti dal legislatore all'azione incontrollata dei mezzi di comunicazione e di svago, per i riflessi che questi mezzi possono avere nei riguardi dei minori in età evolutiva.

Sono, peraltro, ben consci i proponenti che legiferare in questa materia può presentare un pericolo: quello di creare un costume o cercare di creare un costume che ha un aspetto esterno di moralità, mentre nasconde nell'interno lo sviluppo di una cancrena insinceramente coperta. Così che ci si possa illudere di avere con nuove leggi un esito migliore di quanto non abbiano avuto le vecchie, che pure, se applicate con un retto sentire, avrebbero potuto e dovuto raggiungere miglior esito.

Noi riteniamo, e abbiamo ascoltato varie e autorevoli voci che in questo senso ci autorizzano a pensare, che l'alta funzione del giudicare sia troppe volte trascinata da personali ed incongrue convinzioni, che non hanno solo valore e significato per un episodio su cui si manifesta il giudizio, ma costituiscono strani esempi di giurisprudenza, meno atti a chiarire gli elementi di una evoluzione, o dell'interpretazione di tale evoluzione, che a documentare un ottundimento pericoloso delle reazioni morali in uomini chiamati a essere

custodi della applicazione della legge. Non ci si deve nascondere il pericolo denunciato, ma non si può, per la presenza di tale pericolo, disconoscere che appunto l'evolversi, il modificarsi del costume devono essere regolati, perché non apportino quei turbamenti profondi nella coscienza dei cittadini che sono per diventare tali, con pienezza di diritti e di doveri; turbamenti che esplodono in forme di tali preoccupazioni che il moralismo verista, o la pseudo-fustigazione dei costumi, non riescono a frenare.

Anche la sincerità ha un suo limite, ogni insegnamento una sua tecnica e una sua gradualità. Non si può nascondere sotto l'insegna dell'arte un'esperimentazione di una tecnica nuova dell'insegnamento, non si può partire da una morale comune, contaminando le espressioni fondamentali di questa morale.

Alcuni problemi relativi a questo controllo sono prospettati in provvedimenti proposti in altri settori: stampa per ragazzi, cinema, ecc. Questa proposta tende a regolamentare un settore particolare dell'attività di divulgazione e di propaganda, di natura commerciale, che rimarrebbe comunque scoperta anche se fossero adottati speciali provvedimenti in relazione ai giovani e ai ragazzi sulla stampa, sugli spettacoli o altra materia specializzata.

Credo si debba partire da queste considerazioni. La libertà, per essere tale, deve essere per tutti: poiché fra tutti vi sono dei soggetti di diritto che sono i minori in età evolutiva, la libertà deve essere tale anche per loro. Libertà è tutela di ogni bene morale e fisico, e quando questo bene non è ancora raggiunto, è tutela della possibilità di raggiungerlo, nell'ambito della tradizione, del costume, delle leggi. Quello che è destinato a tutti deve raggiungere questa tutela, e deve sottostare ai limiti che questa tutela impone, nella normalità dei casi. Altrimenti la libertà per gli uni violerebbe la libertà di altri, soggetti del diritto, a essere educati e a educare.

I proponenti ritengono che, pur essendoci nella nostra legislazione *in nuce* i concetti esposti nella proposta, la stessa chiarisce i concetti stessi e li applica con la estensione per la quale i tempi sono maturi.

L'articolo 529 del codice penale dà la definizione di atti e oggetti osceni, e stabilisce nel « comune sentimento » la pietra di paragone onde si possa rievocare l'offesa al pudore, che è conseguenza dell'atto osceno o dell'esposizione dell'oggetto osceno. Oscena non è considerata l'opera d'arte o l'opera di scienza: ma ciò non sempre. È considerata

oscena l'opera d'arte, quando per ragioni diverse da quelle di studio, l'oggetto e l'opera di scienza vengono venduti o offerti in vendita, e comunque dati a un minore di anni diciotto.

In questa ipotesi, evidentemente si consuma una corruzione del minore, in forma più attenuata e con mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del codice penale e tuttavia pur sempre corruzione.

La ragione della legge a me pare la seguente: può essere osceno per i minori un oggetto o un'opera che per i non minori non è oscena, dovendosi per i minori tutelare un sentimento che non è il « comune sentimento » in quanto questo non è ancora convalidato e confermato nel minore: i minori hanno una particolare sensibilità, perché in loro vi è un sentimento che deve formarsi e consolidarsi.

Questo formarsi e consolidarsi del « comune sentimento » nell'animo del minore, è guidato dall'educatore, che ha la capacità, la tecnica e la responsabilità dell'educazione, e solo la presenza dell'educatore, che dà l'opera d'arte al minore di diciotto anni per lo studio, riesce a trasformare in non oscena una cosa che per il minore è oscena, e garantire il non turbarsi della naturale formazione e del consolidarsi del comune sentimento nel minore in età evolutiva.

Quindi, se un'opera d'arte che possa essere considerata oscena ai sensi del capoverso dell'articolo 529 del codice penale, viene affissa ed esposta in luoghi pubblici, può starci o non può starci? Potremmo affermare che non può starci, perché la sua esposizione viola il precetto di cui all'articolo 528 del codice penale. E dunque in realtà dalla nostra legge già ritenuto osceno il disegno, l'oggetto figurato, l'immagine, la fotografia affissa in luogo pubblico o esposto al pubblico, che offenda il pudore secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva e le particolari esigenze della loro tutela morale. E tanto vale affermarlo, anche se è implicito nella legge, affinché non sia possibile, anche agli eventuali giudici ottusi, non rilevarlo.

Questo bene che è tutelato, la « particolare sensibilità dei minori in età evolutiva », è oggetto di attentato anche quando le immagini offendano la pubblica decenza. Che cosa è la pubblica decenza? « Concerne l'insieme di norme etico-sociali che ognuno deve osservare per non offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza ». Cioè, la pubblica decenza è il complesso delle norme di condotta sociale, che impongono d'astenersi

in pubblico da atti idonei a suscitare un senso di ripugnanza. È contrario alla pubblica decenza l'atto che, alla stregua della media suscettibilità di un popolo, offende le norme della convenienza e del decoro e che, pure investendo la sfera sessuale, non raggiunge il grado dell'oscenità, e non è, quindi, idoneo a offendere il pudore, bene giuridico tutelato dalla legge con il disposto dell'articolo 527 del codice penale.

Facciamo l'esempio dell'orinare per strada: investe la sfera sessuale, ma non raggiunge il grado di oscenità, bensì soltanto quello della sconvenienza, secondo il comune modo di sentire in un determinato momento storico. Anche in questa materia il comune modo di sentire è espressione dei maggiorenni, oppure di tutti, maggiorenni e minorenni? E il comune modo di sentire dei maggiorenni, nei riguardi della sfera sessuale e nei limiti della sconvenienza, è uguale a quello dei minorenni?

Le scene tuttavia reclamizzate dai diversi film, in cui si vedono una donna a torso nudo, di schiena o di lato, con vicinanza o contorno di un letto o di un uomo che abbraccia la donna o la contempla, sono contrarie alla pubblica decenza o non lo sono? E se non lo sono per i maggiorenni, lo possono essere per i minori in età evolutiva? Se tali pellicole sono vietate ai minori di sedici anni, perché quadri arditi di tali pellicole sono esposti in visione anche ai minori di sedici anni?

Un certo film faceva vedere una donna nuda, coperta da una sottile e trasparente camicia da notte, e un manifesto a grandezza più che naturale ne propagava le né segrete, né decenti fattezze: ciò non è contrario alla pubblica decenza, a quanto è sembrato, ma la stessa cosa può dirsi in riferimento ai minori?

E un manifesto con una donnina tutta nuda, anche se coperta da altre immagini, anche se non nuda in realtà nel film, ma resa suggestivamente tale per la sapiente ed equivoca dosatura delle ombre nella figura, non è contrario alla pubblica decenza, anche se provoca da parte di adolescenti, piuttosto liberi, compiaciuti omaggi verbali (uditi da rispettabili insegnanti) o addirittura atti che potrebbero qualificarsi di libidine se fatti con un essere vivo, e non tali perché compiuti su un bel manifesto sapientemente colorato e suggestivamente vero.

Evidentemente, e coerentemente con quanto è già previsto dall'articolo 529 del codice penale, deve essere considerato l'articolo 2 della proposta che esaminammo, in relazione ai

fatti lesivi della pubblica decenza. Il minore ha esigenze diverse da quelle del maggiore, nella sua formazione. Una cosa esposta al pubblico ha l'aspetto, per il minore, di legittimità, senza preoccupazione alcuna di esame o di critica, e poiché evidentemente il modo di stare e di comportarsi degli ambienti in cui egli vive, o che egli frequenta, è ben diverso da quello che può osservare, è evidente che si crea in lui un urto che non può in alcun modo essere sottovalutato.

Ogni aspetto educativo è fatto come una costruzione, contro la quale non è opportuno si abbattano anzi tempo gli aspetti-limite della vita umana. Solo una matura preparazione dell'uomo può essere elemento che permette una resistenza ragionata e consapevole verso l'attrazione di questi aspetti-limite.

L'articolo 727 del codice penale prevede al capoverso primo una pena per chi da spettacolo di crudeltà sottoponendo, anche per fine scientifico e didattico, in luogo pubblico o aperto al pubblico animali vivi a esperimenti tali da destar ribrezzo. La pena viene aggravata se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazi o sevizie.

Onorevoli colleghi, e gli strazi e le sevizie degli uomini, le scene di delitto e di violenza? Sono, si dirà, rappresentazioni di una non realtà, di una finzione. Non pare che ciò sia sufficiente: per liberarsi dall'attrazione della finzione occorre spesso, troppo spesso, una maturità non comune, e così per liberarsi dalla suggestione per cui l'immagine di un vivo che soffre violenza o viene ucciso è troppo legata alla realtà, sia pure solo figurata, per non destare sensibili influenze nei giovani in età evolutiva; né possiamo pensare che la crudeltà verso un animale sia moralmente e penalmente più pericolosa della crudeltà o della violenza verso l'uomo.

Credo che sia necessario dire che scene raccapriccianti vengono riprodotte anche per sostenere tesi contrarie alla violenza e nobili aspirazioni alla pace e alla buona volontà, ma non sempre, e nei minori specialmente, tali riproduzioni sortiscono l'effetto voluto. Spettacolo di una bestialità che ha invaso l'uomo e l'ha spinto a disprezzare sacrosanti vincoli di umanità, tuttavia, sono per i giovani una suggestione alla violenza, un'indicazione di un limite superabile e superato, prima ancora di essere monito e condanna per tale superamento.

La figura indecente e la rappresentazione di scene violente, in verità, per i minori ledono uno stesso bene: la convenienza, la

elementare costumatezza, il senso della dignità dell'uomo, che è ancora cavalleria, generosità, bontà nell'animo giovanile.

Sono sorte delle obiezioni sulla formulazione dell'articolo 3 e sulla sua sostanza, è parso assurdo prevedere la possibilità che scene di un film, per il quale è data dalla censura, l'autorizzazione, possano non essere esposte al pubblico. Però, vi virò: vi sono scene di pellicole vietate ai minori di sedici anni (e sono scene che nell'insieme del film non colpiscono particolarmente, o comunque contribuiscono a sostenere una tesi che nel manifesto non appare, e che talvolta non è di semplice apprendimento, anche vedendo intera l'opera) che, distaccate dal resto, acquistano un significato maggiormente scandalistico.

È opportuno precisare che non vi è assoluta convenienza di non sacrificare all'altare di una pretesa libertà per gli adulti, la libertà dei minori e dei loro educatori, perché la libertà dei minori è certamente sicurezza di una sanità di costumi e di sentimenti che, se perduta, non potrà essere ricostituita.

Si afferma che può nascere un danno agli operatori economici. Io non sarei così ottimista: il cinematografo, ad esempio, è una attività di natura commerciale, artistica e ricreativa attualmente fortemente radicata nell'ambiente nostro in generale, tanto che ha posto in crisi molte forme di attività artistica-educativa diversa e, dopo un momento di trapasso, ha finito col superare la crisi provocata dalla stessa TV.

Se il manifesto che riproduce scene poco decenti o di violenza è di per sé solo ragione di un risultato commerciale buono di una pellicola, evidentemente passa in second'ordine il valore artistico-ricreativo della pellicola stessa. Ora, il bene da tutelare, in generale, è il valore artistico-ricreativo di un'opera, non il suo valore commerciale, se questo valore è fondato sull'equivoco della licenziosità della trama o delle figure, ovvero sulla violenza degli episodi e della narrazione. Perciò sarebbe un ottimo effetto, quello che, peraltro, da altri è tenuto, ma dubito ancora che tale effetto sia ottenuto, anche se il dettato dell'articolo 3 viene approvato.

Da ultimo è criticata la proposta di cui all'articolo 4. Anche questa critica non mi sembra consistente, e ciò per due ragioni:

1°) una certa selezione per non incappare nelle norme di legge sarà fatta dai produttori e distributori delle pellicole, disegni, immagini, ecc., perché un'affermazione di

principio non può essere trascurata dagli stessi;

2°) per il pericolo di errate o di aberranti interpretazioni delle norme da parte di modesti funzionari dell'ordine pubblico, deve tenersi conto che una prima indagine o scelta potrà essere fatta su questo argomento nei centri maggiori, dove l'autorità di pubblica sicurezza è rappresentata da persone altamente qualificate non meno dei magistrati e, specificatamente, forse più dei magistrati stessi;

3°) che, in fondo, il sindaco di una cittadina dove non esiste la Questura, che esercita le funzioni di pubblica sicurezza, è, anche se uomo modesto per cultura, sempre interprete delle esigenze dei suoi amministrati, a volte in modo più puntuale del magistrato, che del resto decide entro termini brevissimi delle convalide del sequestro.

Ritengo pertanto che il ricorso all'autorità giudiziaria, che non sempre risiede sul posto, possa frustrare in sostanza questo provvedimento, senza dare una maggiore garanzia e senza, soprattutto, raggiungere quell'obiettivo che la legge prevede.

Pertanto, io propongo che la proposta sia approvata.

PRESIDENTE. Come presidente, non spetta a me parlare, ma voglio soltanto sottolineare questo: io capisco benissimo ciò che è stato detto anche dal relatore, cioè che questi problemi sono rivolti innanzitutto al miglioramento del costume. Qui si tratta anzitutto di costume, infatti. Ma, onorevoli colleghi, io mi domando: la legge non deve procedere a *latere* del costume, per dare tutto il contributo che l'ordinamento possa in favore di tale evoluzione? Io mi ricordo una frase di Tocqueville, che fa capo effettivamente al costume. Egli disse: « Guai a quella legge che non avesse per scopo, per tutto quello che sta nel diritto e nell'ordinamento, di cooperare all'evoluzione del costume ». Noi sentiamo che il compito è essenzialmente morale, ma è un problema morale che si travasa nel diritto, per cui io credo che noi abbiamo proprio questo compito.

Chiedo dunque venia, onorevoli colleghi, per questa mia premessa, ma proprio quelle che vi ho prospettato sono le ragioni che mi hanno indotto a farla.

PINNA. Ho chiesto la parola, onorevoli colleghi, per dirvi che, su questa proposta di legge, come sui problemi di vasta portata, anzi sulla loro soluzione, sulla necessità direi della loro soluzione, potremmo essere anche noi di questa parte d'accordo. Ma, a parer

mio, è evidente la complessità dei problemi stessi.

Basta accennare a quelli della definizione, al di là dei termini del codice penale, del concetto di pudore da una parte, secondo l'articolo 1, e del concetto di pubblica decenza dall'altra, secondo l'articolo 2; basta porre mente alle difficoltà di definire concettualmente l'età evolutiva dei minori.

Basta considerare la difficoltà di accettare questa enunciazione di disegni, immagini, fotografie, oggetti figurati, senza quella specificazione che tolga per esempio la possibilità di comprendere tra di essi i libri. Pensiamoci bene, onorevoli colleghi! C'è poi un'altra non meno grave necessità di escludere categoricamente da una disciplina siffatta l'opera d'arte. Inoltre il problema si aggrava — come è stato già rilevato in sede di Sottocommissione per i pareri — si aggrava quando si passa alla valutazione dell'articolo 3 che prevede i film o lavori teatrali che abbiano ottenuto il nulla osta per la rappresentazione. Comprendere anche questi, mi sembra estremamente grave.

Le mie perplessità, poi, si intensificano e si acuiscono, quando si passa alla valutazione dell'articolo 4, che contiene la potestà di affidare il sequestro alla pubblica sicurezza, sia pure con la riserva della convalida dello stesso sequestro entro le 24 ore successive da parte dell'autorità giudiziaria.

Un insieme dunque di problemi, che richiede un esame lungo, attento, accurato, e che sarebbe, almeno da parte nostra, fortemente criticato. È per questo, onorevole Presidente, che io mi permetto di fare una proposta che rappresenta una specie di mozione d'ordine: cioè mi pare che sarebbe opportuna la nomina di un comitato ristretto, che affronti preliminarmente l'esame di questi problemi e porti poi alla Commissione il risultato delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. In relazione alla proposta, che ha un po' il carattere di mozione d'ordine, dell'onorevole Pinna, che ho ascoltato con la massima deferenza, mi permetto di osservare, salvo ciò che la Commissione riterrà di decidere, che più volte abbiamo adottato questo sistema e lo si potrebbe adottare quindi ovviamente anche questa volta. Tuttavia questo è uno di quei temi direi essenziali, perché toccano il momento morale in cui o si procede o non si procede. E verissimo, possono emergere più aspetti tecnici sui quali discutere. Ve ne dirò uno solo a titolo personale: affermare espressamente la salvezza del secondo comma dell'articolo 529

del codice penale, relativo alle opere d'arte. Sempre sul piano tecnico vi sono altri gravi problemi che possono sorgere. Per esempio, la salvezza di un'altra norma, che traccia la demarcazione, nell'opera artistica, tra arte e osceno; che non sia ferito tutto ciò che attiene al libro, alla pubblicazione del pensiero. Ora queste norme di cui ci occupiamo o si fanno, ma si fanno soltanto allo scopo di colpire l'osceno pubblicitario, che possa turbare i giovani, cioè i nostri figli. Tecnicamente apprenderemo tutto ciò che occorre affinché questa finalità sia essenziale e la finalità del provvedimento sia rispettata. Convegno in ciò con l'onorevole Pinna.

Ho citato la necessità di una linea di demarcazione tra l'arte e l'osceno. Posso citarne un'altra: affermare espressamente nella legge che noi guardiamo il manifesto, al di fuori di ogni possibilità di interpretazione errata; quindi, univocamente, il libro non c'entra.

Anche per preparare meglio questa seduta così interessante, che ci accumuna tutti nella finalità morale, come ha detto l'onorevole Pinna, ci sono stati scambi di idee *extra moenia* tra esponenti dei diversi gruppi.

Quindi pregherei l'onorevole Pinna di non chiedermi subito il voto sulla sua proposta. Procediamo nella discussione e *a posteriori* decideremo. Resta naturalmente impregiudicata la richiesta dell'onorevole Pinna.

GONELLA GIUSEPPE. Ritengo che l'onorevole Pinna abbia manifestato uno stato di animo comune a tutti noi. Evidentemente questo è un problema di grande complessità, oltre che di notevole vastità. Difficilmente può essere affrontato in una proposta di legge. Soprattutto una proposta di legge non può nella sua schematicità e nella sua semplicità esprimere il fondamento morale su cui si basa.

Nella maggior parte noi siamo avvocati, abbiamo praticato e pratichiamo ancora la professione, e sappiamo come i concetti di pubblica decenza, di pudore di oscenità abbiano subito, dal tempo in cui il codice penale è stato promulgato fino a oggi, un *iter* quasi degradante; cioè i concetti di pudore di oscenità, di pubblica decenza, come potevano essere intesi allorché il codice fu promulgato, in seguito ad eventi che hanno sconquassato l'intera umanità, hanno subito un'erosione continua. Per schematizzare, la pubblicità, quale era ritenuta nel 1942, 1946, 1950, già offende meno oggi di quanto offendeva allora.

Ora, nell'emanazione di una nuova legge, non si può sfuggire a questi concetti di relatività, specialmente nei riguardi dell'opera

d'arte, di cui dobbiamo preoccuparci. Il mio ragionamento può sembrare contro questa proposta di legge, ma è invece *ad adiuvandum* sia il suo contenuto sia il suo intento sia le parole pronunciate dall'onorevole Pinna.

Ci troviamo di fronte ad un campo tutto speciale. Mi è capitato di leggere recentemente un articolo del professor Pende su una rivista medica, in ordine al fenomeno dei *teddy boys*, fenomeno che si verifica in ogni paese. Egli, da medico, considerava questo fenomeno dal punto psicologico e clinico e l'inquadrava nello sfondo della famiglia. Le osservazioni che svolge questo clinico di indiscussa capacità ed esperienza mi tornano particolarmente alla mente in questo momento mentre richiamiamo in pochi articoli quella che può essere la sensibilità del minore. Sappiamo come il minore può essere esposto a determinate tentazioni e a determinate vampirizzazioni da manifesti, pubblicazioni, ecc. Ma c'è tutta una situazione che lo spinge a far questo. Quando il giovane si avvicina alla pubblicazione oscena e la bacía, prima di compiere un atto di estrema stupidaggine, è passato attraverso un *iter* di diseducazione e di esempi tutt'altro che edificanti nella propria famiglia. Quindi siamo in un clima storico e tutti i fenomeni di pubblicazioni oscene, di pubblicazioni contrarie alla decenza, si hanno sempre in un determinato momento storico.

Allora io dico: possiamo discutere, anzi è bene che la discussione odierna rappresenti lo stato d'animo e l'opinione di tutti noi. Ma secondo me, non si può non ricorrere alla costituzione di un comitato ristretto, il quale si ponga anche un termine per il suo lavoro, affinché non si dica che viene rinviato un problema di così grande importanza. Vi sarà la possibilità che questo comitato ristretto esamini il problema.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sfugge al rappresentante del Governo la delicatezza dei diversi problemi connessi alla formulazione della proposta di legge. Tuttavia dichiaro di aderire pienamente alla proposta di legge stessa, riservandomi in sede di discussione dei singoli articoli di proporre alcuni emendamenti non sostanziali, ma di forma, atti a dare una migliore e più idonea formulazione al testo.

Quanto alla proposta di nomina di un comitato ristretto, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo, tanto più che egli ci ha espresso con tanta chiarezza il suo parere favorevole.

MARIANI. Io penso che la proposta del collega Pinna debba essere accolta anche per altri ordini di considerazioni. Anche il rappresentante del Governo nel suo intervento ha espresso adesione alla proposta di legge, precisandone però i limiti, e la sua conclusione dovrebbe portarci a decidere subito l'accoglimento della proposta Pinna.

Però debbo rilevare subito che, leggendo prima la relazione e poi gli articoli della proposta di legge, si ha l'impressione che in sostanza occorra mettersi bene d'accordo su quello che è l'oggetto della tutela penale che si vuol prendere in considerazione. L'onorevole Presidente, col suo alto senso giuridico, a conclusione del suo dire ha precisato che vogliamo colpire il manifesto osceno o indecente. Su questo punto sono perfettamente d'accordo con lui. Infatti quello che oggi maggiormente ci preoccupa è il fatto di richiamare l'attenzione su certi aspetti pubblicitari o di reclamizzazione, che ci spingono a riesaminare tutto il problema. Ma partendo da questo aspetto, che può essere particolarmente preoccupante, non dobbiamo dimenticare alcuni altri aspetti fondamentali del problema.

Il primo aspetto fondamentale è questo: la proposta di legge va a completare gli articoli 528 e 529 del codice penale, oppure è ultronea rispetto a quello che già esiste nel nostro ordinamento positivo? Potremmo dire a un certo momento che la finalità che ci proponiamo è già perseguita col codice penale e che è soltanto una finzione per giustificare la proposta di legge quello sdoppiamento dell'aggregato sociale in minori e maggiorenni. E questa è una cosa molto pericolosa, perché è chiaro che, se l'aggregato sociale a un certo momento intende difendersi da una manifestazione abnorme, da una manifestazione antisociale e delittuosa, nella dizione globale della norma di legge sono compresi anche i minori. Non dobbiamo preoccuparci della eventuale debolezza individuale di qualche magistrato, come ha detto il relatore quando con un'espressione non certo accettabile, ha parlato di giudici ottusi. In sostanza, non possiamo ottenere per altra via quello che in base alla norma esistente oggi non si ottiene, e, se non lo si ottiene, ci dobbiamo domandare perché. Non è perché questo o quel giudice sia ottuso; né sono d'accordo su questa espressione. Nel nostro ordinamento giudiziario i giudici ottusi non esistono, perché c'è sempre la possibilità di rivedere quello che ha fatto il primo giudice. Il giudice va visto nel complesso della giurisdizione, la quale dà la possibilità dell'ap-

pello, del ricorso, della modifica del giudicato. Perciò non dobbiamo noi in sede legislativa, avendo una strutturazione del nostro sistema giudiziario, prendere in considerazione l'ipotesi del giudice poco diligente che non comprende la norma della legge. Per quello che è il nostro ordinamento giudiziario il giudice è in grado di conoscere, di capire e di applicare la norma. Questo argomento, a mio avviso, non deve trovare ingresso nella nostra discussione. Se la norma non è chiara, dobbiamo provvedere a specificare, perché siamo contro qualsiasi forma di analogia nel campo del diritto penale. Dobbiamo essere rigorosi in questo campo.

Ci sono dunque gli articoli 528 e 529 del codice penale, e in base a questi due articoli l'oggetto della proposta di legge è assorbito. Ma se c'è qualche cosa di nuovo, di non previsto, se rispetto all'epoca in cui si è formato il codice, come diceva giustamente l'onorevole Gonella, c'è stata una trasformazione e un'evoluzione, se oggi il fenomeno della reclamizzazione di certi fatti e anche di certe opere artistiche, esplicatesi in un modo diverso, non era previsto, allora siamo di fronte a fatti nuovi i quali debbono essere presi in considerazione.

Dico subito come vedo la questione, che corrisponde a come sinteticamente la vede il nostro Presidente. La legge si può interessare soltanto di atti e di fatti da poter comprendere in ipotesi sempre più larghe. E la legge è sempre più perfetta quanto più riesce a generalizzare. La legge non può servire per attuare un programma o per enunciare dei principi.

Quindi, se vogliamo preoccuparci di quello che accade in quei campi che sono stati ben definiti e individuati dal relatore, la proposta di legge deve essere inquadrata in una maniera diversa, deve essere ben specifica, altrimenti si potrebbe colpire la libertà di pensiero, la libertà artistica, la libertà di espressione e la libertà di divulgazione. Sarebbe pericolosissimo che, con questi intendimenti nobilissimi che io condivido in pieno, non ci preoccupassimo poi del modo in cui la legge potrà essere applicata. Non perché ci possano essere dei giudici che vadano oltre il contenuto della legge, ma perché la legge potrebbe diventare oggetto di apprezzamento.

Sono d'accordo con quello che ha detto il Presidente, ma non sono d'accordo con Tocqueville. Legge e costume: questo è il punto su cui dobbiamo metterci d'accordo per procedere ordinatamente in questa discussione. Il costume, a mio avviso, per le finalità che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1960

debbono raggiungersi nella sua difesa, non può essere concretato nella legge. Una legge può aiutare a una difesa del costume, a una evoluzione del costume, a un miglioramento del costume, ma non può un precetto morale essere tradotto in legge, perché la legge deve occuparsi di atti concreti.

Quale è il problema di fondo che ci interessa sul piano del costume? La difesa dei giovani, per evitare che essi abbiano scandalo, in quanto la loro psiche sarebbe turbata. Faccio un esempio che chiarisce il mio pensiero. Cristo si è occupato di questo problema. Bene, abbiamo già le norme che sono costituite dai dieci comandamenti. Ma Cristo, che per chi dà scandalo al fanciullo commina la sanzione più grave, perché dice che sarebbe meglio che non fosse nato o, che, essendo nato, sarebbe meglio che si mettesse al collo una macina da mulino e si precipitasse; Cristo, che considera, dunque, lo scandalo al fanciullo come la cosa più grave, però, quando deve andare a formulare delle norme di condanna, delle leggi, al decalogo non aggiunge per questo fatto, per il quale indica la più grossa sanzione, una condanna più aspra, un undecimo comandamento!

PRESIDENTE. C'è il sesto comandamento: ogni atto impuro.

MARIANI. Ma questo è un atto. La legge deve colpire appunto l'atto, il fatto, ma non lo scandalo, cioè un fatto di costume, un fatto programmatico.

Ho voluto esemplificare quale è il limite che noi dovremmo trovare perché questa legge risolve il problema che è stato molto bene enunciato e impostato nella relazione, senza incorrere in quelle imperfezioni tecniche che — mi meraviglio sia stato ammesso da uno dei presentatori — si rilevano nella proposta di legge.

Penso, perciò, che dovremmo essere tutti uniti nella finalità da perseguire, nel renderci conto dei pericoli che corriamo e dei limiti naturali di cui occorre seriamente tener conto. Sono perfettamente d'accordo col collega Pinna e mi auguro che la sua proposta di nominare un comitato ristretto sia subito accolta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Credo, per lo spirito dei nostri lavori, di dover dare una precisazione relativa all'ultima parte del discorso dell'onorevole Mariani, una precisazione che, io credo, lo condurrà a me, nello stesso senso in cui io vado a lui!

È fin troppo chiaro che noi contempleremo nella legge atti, e solamente atti. Non ho mai pensato diversamente. La sfera morale

investe la nostra coscienza ed è inviolabile, fino a che non si traduca in atti esterni che possono esser presi in considerazione in ipotesi concrete, dal diritto. È evidente che noi dobbiamo tener conto di questo momento in cui la sfera morale si traduce in atti concreti, di questo momento in cui, in fondo, noi soddisfacciamo la comunità, la generalità di determinati atti. Non possiamo non qualificare secondo certe regole che sono il livello medio morale, e io credo che gli onorevoli colleghi convengano in questo, altrimenti la nostra legge non avrebbe senso. Noi, insomma, questi atti li dobbiamo individuare, e bene. Ecco perché io ho detto: qual è il confine tra osceno e arte? Qual è il confine tra manifesto pubblicitario lesivo di esigenze morali inviolabili e la sfera della libera espressione del pensiero?

Il problema, mi sembra, è, quindi, un problema essenzialmente di definizione: dobbiamo dare i connotati esatti di questi atti, dobbiamo vedere il contenuto innovativo di questa legge rispetto al diritto.

Vi chiedo scusa di questo accenno, fatto d'altra parte perché i nostri lavori procedano nel modo più chiaro possibile.

BISANTIS. È veramente strano che si parli sempre, e sempre preoccupati, di questioni di ordine morale, che si senta sempre parlare di delinquenza minorile crescente. Siamo tutti d'accordo che bisogna intervenire, ascoltiamo i discorsi inaugurali del Procuratore Generale della Corte di Cassazione e dei procuratori generali delle Corti di Appello, che richiamano anche l'attenzione del Parlamento su questo problema. Sì, siamo tutti d'accordo. Vorrei però ricordare un particolare ultimo, recentissimo. Mi sono incontrato col Procuratore Generale della Corte di Appello, che mi ha raccomandato questo problema: andiamo di tanto in tanto ad affrontarlo, ed ecco che si affacciano tutte le perplessità e, sotto la specie di preoccupazioni che io ritengo inesistenti, le pratiche vengono rinviata e molte volte non arrivano in fondo.

Dunque, la questione della quale ci occupiamo oggi, ha formato oggetto altra volta di esame in sede di Commissione Interni, quando si discusse a lungo sulla revisione dei film: in quell'occasione, dopo lunghi studi, si arrivò a un testo che, in sostanza, viene riprodotto, secondo alcuni dettami, in questa proposta di legge che è stata presentata dall'onorevole Migliori. Ci si riferisce a quelle norme che sono contenute nel codice penale — per quanto attiene a quelle norme che devono tutelare i minori — codice penale che comin-

cia a essere un po' vecchio, e che comunque risente dell'influenza di un determinato periodo in cui venne elaborato. Ora, quando ci fa comodo, diciamo che questo codice va modificato, e quando invece riscontriamo che le norme non si adattano più al momento attuale, allora diciamo che queste ci sono già.

Io potrei, fino a un certo punto, condividere l'opinione di coloro che sostengono che già negli articoli 528, 529 e nel 726 ci sono delle norme, che, se normalmente applicate, potrebbero anche in qualche modo corrispondere alle aspettative del paese, in ordine a questo problema che si affaccia di giorno in giorno sempre più preoccupante.

Io credo che la preoccupazione dell'onorevole Pinna in ordine alla necessità di arrivare a una formulazione dopo una lunga elaborazione, la quale chissà a quali lavori potrebbe portare, sia stata superata quando venne approvata quella famosa legge sulla revisione dei film, in sede di II Commissione (Interni), legge in cui, per quanto concerne proprio i minori, furono adottate le disposizioni che io trovo riprodotte nell'articolo 1 e nell'articolo 2.

Per quanto riguarda poi la nomina del comitato, io dico che è necessario esaminare a fondo, perché si tratta di una disposizione che ha i suoi riflessi e le sue ripercussioni anche in ordine ad altre materie che devono essere pure regolamentate. Penso, però, anche che quando noi andremo a rimettere a un comitato l'esame di questa proposta di legge — che poi si concreta in quattro articoli appena — ed andremo ad approfondire delle indagini, potremo trovarci in difficoltà, così come, io penso, si troveranno in difficoltà gli stessi colleghi del gruppo socialista, perché l'onorevole Schiavetti in sede di Commissione Interni, della quale io faccio parte e che si è unanimemente dichiarata a favore di questa proposta, sosteneva che bisogna preoccuparsi, oltre dei manifesti e delle immagini e delle fotografie esposte, soprattutto dei libri, e in particolar modo di certi libri che non hanno assolutamente nessun valore artistico né letterario, ma che costituiscono il motivo di una bassa e volgare speculazione.

PINNA. Io penso che se i lavori di questo comitato dovessero protrarsi a lungo, dobbiamo affrontarli ugualmente: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Si tratta di problemi che hanno uno sfondo, un contenuto di ordine morale a cui non intendiamo derogare.

PRESIDENTE. Io credo di essere stato chiarissimo. Forse ho ecceduto sull'aspetto

morale, tanto che, poi, ho dovuto dare delle precisazioni. Desidero ora sentire il presentatore onorevole Migliori, ma debbo fare prima una comunicazione ufficiale.

La II Commissione (Interni) ha espresso un parere su questa proposta di legge, parere che posso comunicare nel suo contenuto sostanziale alla Commissione.

La Commissione Interni esprime parere favorevole, con talune osservazioni.

Articolo 1: all'unanimità s'intende che le norme ivi previste facciano salvo il disposto di cui al capoverso dell'articolo 529 codice penale.

Articolo 2: a maggioranza si propone che la bassa speculazione connessa con l'affissione o esposizione in pubblico di disegni, fotografie, ecc., costituisca aggravante del reato di cui all'articolo 725. A minoranza si è proposto — e non è stato accettato — che la bassa speculazione di cui sopra sia considerata elemento costitutivo di reato anziché aggravante.

Articolo 3: a minoranza si è proposto — e non è stato accettato — la soppressione di detto articolo.

Articolo 4: a minoranza si è proposto — e non è stato accettato — che il sequestro sia ordinato o dal procuratore della repubblica o, nei luoghi in cui egli manca, dal pretore.

PREZIOSI OLINDO. Pur riconoscendo che il problema è molto vasto e complesso e che, con la presente legge non si tutela tutto quello che noi vorremmo tutelare o che avremmo il dovere di tutelare per difendere il costume, pur riconoscendo la relatività della difesa del costume in rapporto all'epoca, noi sentiamo il bisogno, anzi il dovere di tutelare sia pure parzialmente la particolare sensibilità dei giovani, la quale reagisce in modo più grave e più deleterio a certe manifestazioni pubblicitarie oscene.

La proposta di legge si prefigge proprio di raggiungere questa finalità e allora noi non possiamo esitare e dobbiamo tutti essere concordi nell'apprezzare questa iniziativa e nel provvedere rapidamente a stabilire le varie sanzioni.

Per fare qualche accenno, vorrei dire che per stabilire l'età evolutiva del minore occorre una formulazione più precisa e più concreta, ciò che può essere indubbiamente oggetto di discussione e di decisione della Commissione. Ma è preferibile che vi sia un primo esame, una delibazione da un Comitato ristretto, perché questa formulazione è estremamente pericolosa. I concetti di oscenità e di pubblica decenza sono quelli che sono stati riconosciuti tali anche dall'attuale momento storico e dal-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1960

l'attuale momento morale, e quindi, dopo l'interpretazione venuta dalla Corte suprema di questi due concetti, credo che non dobbiamo avere alcuna preoccupazione.

Ma occorre ribadire ancora il concetto che è necessario in questa particolare difesa del costume e del minore dividere l'aggregato sociale, mentre l'onorevole Mariani diceva che non possiamo dividere l'aggregato sociale. Se noi siamo tutti allarmati delle manifestazioni dei minori, naturalmente dobbiamo, innanzi tutto, cominciare a difendere in una maniera la più decisa e vigorosa questa età, la quale è più esposta alle tentazioni, alle più gravi suggestioni, ai pericoli maggiori.

Non ci può essere nessuna preoccupazione sull'opera d'arte, perché, indipendentemente da quanto è stato testé detto circa il parere della Commissione II, l'articolo 529 già fa salva l'opera d'arte e stabilisce una punizione in relazione ai minori di 18 anni soltanto quando la vendita o offerta in vendita avviene per scopi diversi. Sicché la norma del codice ha già previsto questo caso.

Allora dobbiamo soltanto dare a questa proposta di legge una formulazione e una strutturazione tecnico-giuridica più adeguata.

Per queste brevi e rapide considerazioni, ritengo che sia necessaria la nomina di un Comitato ristretto, affermando il principio che bisogna difendere in modo particolare la sensibilità morale dei minori.

Un'ultima osservazione. Si dice: agli effetti della legge penale sono considerati osceni i manifesti, i disegni, le immagini, le fotografie, gli oggetti figurati affissi od esposti in luogo pubblico ecc. Però non vi è un richiamo specifico della sanzione. Non credo che si possa punire soltanto con la sanzione dell'ammenda.

MIGLIORI. Vorrei dire poche parole circa le finalità che i proponenti della proposta di legge abbiano voluto raggiungere.

Io credo che l'onorevole Pinna con la sua proposta non abbia affatto inteso dilazionare o ritardare, perché, come bene accennò l'onorevole Presidente, questo è un problema che deve essere risolto in modo da non lasciare dubbi.

Io e gli altri proponenti fummo sospinti anche da parole molto sagge di un altro valoroso amico, il senatore Giuseppe Alberti, il quale esponeva il suo pensiero, con espressioni come questa. Si dimentica spesso che assai prima della pubertà i ragazzi hanno delle fantasie erotiche assai precise; e poi aggiunge: tra fumetti, spettacoli cinematografici e televisione il problema è ormai di stabilire provvidenze che siano sufficienti ad esercitare una efficace difesa. Appunto da questo è venuta la sollecitazione di proporre al Parlamento la creazione di difese che siano più vigili, più intense, più adeguate delle difese che possono essere nella legge comune. Allo stesso modo — quando noi prendiamo delle misure di carattere igienico per la difesa della popolazione, se si tratta di una popolazione scolastica adottiamo misure che siano più rigorose di quelle che adatteremmo per una popolazione universitaria — io penso che dobbiamo preoccuparci di questa differenziazione.

Nessuna difficoltà per la costituzione di un Comitato ristretto purché si stabilisca che abbia a concludere i suoi lavori e presentare i risultati in brevissimo tempo e che sia prevalentemente fissata l'adozione di questo correttivo di una particolare tutela dei minori.

PRESIDENTE. Resta inteso che il Comitato ristretto lavorerà intensamente dal punto di vista qualitativo e in modo rapido. Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto oltre al relatore Andreucci, il proponente Migliori e gli onorevoli Pinna, Zoboli e Gonella Giuseppe. Io stesso ne presiederò i lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI